

**REGOLAMENTO ATTUATIVO
PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA
DELL'ORDINE NAZIONALE BIOLOGI**

Visto il D.P.R. del 7 agosto 2012 n. 137, art. 3, commi 1,2 e l'art. 8, commi 1,2,5,8 e 9 ;

vista la L. n. 396 del 24/05/1967 agli art. 43 e 44;

visto il Codice Deontologico della professione di Biologo approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 16/02/1996;

vista la delibera del Consiglio dell'Ordine n. 21, verbale n. 1 del 25/11/2007;

vista la delibera del Consiglio dell'Ordine n. 29, verbale n. 1 del 26/10/2012;

vista la Nota del Tribunale di Roma, prot. N. 11969 del 14/12/2012 circa la "Designazione componenti del Consiglio di Disciplina";

vista la delibera del Consiglio dell'Ordine, verbale n. 1 del 22/01/2013 circa la "Nomina del Presidente e del Segretario del Consiglio di Disciplina";

Il Consiglio dell'Ordine Nazionale Biologi

EMANA

Il seguente Regolamento per lo svolgimento dell'attività del Consiglio di Disciplina dell'Ordine Nazionale Biologi.

Art. 1

Il Consiglio di Disciplina dell'Ordine Nazionale Biologi ha sede presso l'Ordine Nazionale Biologi, in Roma, Via Icilio 7.

Il Presidente del Consiglio di Disciplina convoca il Consiglio medesimo, fissa l'ordine del giorno, conduce e ordina le udienze, assegna l'istruttoria del procedimento disciplinare ad un Consigliere Relatore, proclama i risultati delle votazioni del Consiglio, esercita ogni altro potere inerente alla regolarità dei lavori del Consiglio.

Art. 2

Il Segretario del Consiglio di disciplina redige i verbali delle sedute con chiarezza e precisione, curando di evidenziare le decisioni prese, conserva la documentazione di ogni pratica per la durata di 5 anni, cura il deposito e la conservazione delle decisioni disciplinari. In caso di suo impedimento viene sostituito nei suoi compiti dal Componente più giovane della seduta.

Art. 3

Il Vice Presidente viene eletto, a maggioranza dei voti, dal Consiglio di Disciplina. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente esercita tutti i poteri e le funzioni del Presidente.

Art. 4

L'esercizio dell'azione disciplinare compete al Consiglio di Disciplina.

Il Presidente dell'Ordine Nazionale dei Biologi nel caso in cui abbia notizie attinenti a comportamenti degli iscritti tali da ricoprire rilevanza disciplinare, provvede quanto prima ad informarne il Consiglio di Disciplina, trasmettendogli i dati, le notizie ed i documenti eventualmente in suo possesso. Il procedimento disciplinare inizia anche su istanza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma

Art. 5

Il Consiglio di Disciplina, ove ravvisi l'esistenza di fatti che abbiano rilevanza disciplinare, provvede a farne contestazione specifica ai soggetti interessati mediante lettera raccomandata A.R. La contestazione deve indicare i fatti e gli atti che sono stati giudicati rilevanti per l'esercizio dell'azione disciplinare e le norme deontologiche violate.

Nello stesso atto di contestazione deve essere indicato il luogo dove gli interessati possono prendere conoscenza del fascicolo ad essi relativo, con relativo orario di consultazione. Nell'atto di contestazione deve essere altresì indicato quale sia il Consigliere nominato come relatore del procedimento. L'atto di contestazione deve essere inviato in copia al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma.

In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai due commi precedenti avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio dell'Ordine e all'Albo del Comune dell'ultima residenza dell'interessato.

Art. 6

Il procedimento disciplinare deve concludersi entro e non oltre il termine di 6 mesi, decorrenti dal momento in cui la contestazione degli addebiti perviene all'interessato e con riferimento al termine finale del deposito della deliberazione. Tale termine rimane sospeso in caso di mancata comparizione dell'interessato se comprovata da sua assoluta impossibilità a comparire.

Il suddetto termine di 6 mesi può essere prorogato per una sola volta e per non più di 60 giorni, previa richiesta del Consigliere Relatore e deliberazione del Consiglio di Disciplina, per l'espletamento di incumbenti istruttori. Il procedimento disciplinare che non si concluda con il deposito della deliberazione nei termini di cui ai commi precedenti, deve essere dichiarato estinto.

Art. 7

L'atto di contestazione degli addebiti deve fissare il giorno, l'ora ed il luogo dell'udienza di trattazione del procedimento, precisando che l'interessato può far pervenire almeno quindici giorni prima dell'udienza documenti, memorie difensive e richieste istruttorie. L'atto medesimo deve informare l'interessato che all'udienza potrà farsi assistere da un legale di fiducia.

All'udienza di trattazione il Consiglio decide sull'eventuale ammissione delle prove richieste dall'interessato.

Tra la comunicazione dell'atto di contestazione e la data dell'udienza di trattazione devono decorrere almeno 30 giorni.

Art. 8

La decisione del Consiglio di Disciplina deve essere adottata previa relazione del Consigliere Relatore e replica difensiva dell'interessato o del suo legale.

La decisione deve essere comunicata all'interessato entro 30 giorni dall'udienza. La decisione deve indicare i Consiglieri presenti, il luogo e la data della sua adozione, la motivazione del provvedimento ed il dispositivo.

La decisione, a pena di nullità, deve essere sottoscritta dal Presidente del Consiglio di Disciplina, dal Segretario e dal Consigliere Relatore.

La decisione viene comunicata all'interessato ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento e viene depositata presso la Segreteria del Consiglio di Disciplina.

La decisione deve recare l'avviso che può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse davanti al Consiglio Nazionale entro il termine di 30 giorni dalla sua comunicazione o comunque dalla sua piena conoscenza, come previsto dalla L. n. 396/1967.

La decisione deve essere trasmessa al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma al quale compete altresì la facoltà di impugnarla davanti al Consiglio Nazionale entro 30 giorni.

Art. 9

Costituiscono comportamenti rilevanti dal punto di vista disciplinare ogni abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque comporti un pregiudizio alla dignità o al decoro professionale, ogni forma di comportamento sleale o scorretto nei confronti dei colleghi o dei clienti, nonché ogni altro comportamento che risulti in contrasto con il codice deontologico dei Biologi, approvato dal Consiglio dell'Ordine in data 16/02/1996.

Ai sensi dell'art. 43 della L. n. 396/1967 può essere inflitta all'iscritto, a seconda della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) censura;
- 2) sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno;
- 3) radiazione.

Importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:

- a) i casi di sospensione dell'esercizio professionale previsti dal Codice Penale;

- b) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura, i provvedimenti di custodia cautelare previsti dal Codice di Procedura Penale;
- c) la morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei contributi soggettivi ed integrativi dovuti all'ENPAB e quelli dovuti all'Ordine Nazionale Biologi.

Nelle ipotesi previste dalle lettere b) e c) la sospensione non è soggetta a limiti di tempo, ma cesserà di diritto solamente nel momento in cui il mandato, l'ordine di cattura o i provvedimenti di custodia cautelare saranno revocati o annullati dal Giudice Penale, oppure quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto per intero le somme dovute. Nel caso di cui alla lettera b) la Commissione di Disciplina provvederà d'ufficio a valutare se, nei fatti che hanno portato ai provvedimenti restrittivi, si possono ravvisare responsabilità disciplinari, con conseguente apertura del procedimento disciplinare.

La radiazione è pronunciata di diritto dal Consiglio di Disciplina quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto:

- a) nel caso di cui al precedente comma quando ha ottenuto la riabilitazione secondo le norme del Codice di Procedura Penale;
- b) in tutti gli altri casi quando siano decorsi due anni dalla radiazione e la violazione commessa, per gravità, non osti alla decorosa e dignitosa prosecuzione della professione, su giudizio del Consiglio di Disciplina.

Alla reinscrizione provvede il Consiglio dell'Ordine; avverso gli atti emessi nei casi di cui ai commi precedenti, tanto se emanati dal Consiglio di Disciplina quanto se emanati dal Consiglio dell'Ordine, è ammesso ricorso in conformità all'art. 29 della L. n. 396/1967.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 10

L'Ordine del Giorno di ogni riunione al punto 1° deve prevedere la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente.

Art. 11

Al Presidente del Consiglio di Disciplina devono pervenire per e-mail tutti gli atti ed i documenti dei procedimenti in discussione, ciò almeno 5 giorni prima della seduta, da parte del Consigliere Relatore, senza il nominativo, nel rispetto della privacy del giudicato.

Art. 12

La partecipazione dei componenti del Consiglio di Disciplina è essenziale per garantire il necessario coordinamento dell'attività, salvo assenza per gravi motivi.

Art. 13

I componenti titolari e supplenti del Consiglio di Disciplina decadono di diritto dalla carica allorché per qualunque ragione siano sospesi, radiati o cancellati dall'Albo o diano dimissioni irrevocabili dalla carica.

Art. 14

Il Consiglio di Disciplina delibera con la presenza di almeno 5 componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 15

Il presente Regolamento, previo invio al Presidente dell'Ordine Nazionale dei Biologi, entrerà in vigore con la deliberazione del Consiglio dell'Ordine.

Il presente Regolamento, definitivamente approvato, sarà pubblicato sul sito dell'Ordine.